REGOLAMENTO (CE) N. 1526/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2700/93 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 [4], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 della Commissione [6], ha concesso un aiuto specifico ai produttori stabiliti in zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE della Commissione [7], modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE [8];

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3493/90, possono beneficiare dell'aiuto specifico anche i produttori la cui azienda sia situata per almeno il 50 % in tali zone e sia utilizzata per la produzione ovocaprina;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1323/90 prevede che l'aiuto specifico venga concesso secondo le stesse modalità previste per il premio a favore dei produttori ovini e caprini; che le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2946/95 [10] e non comprendono disposizioni particolari per i produttori che beneficiano dell'aiuto specifico;

considerando che dall'esperienza è emerso che, per evitare il versamento indebito di aiuti ai produttori le cui aziende sono situate solo in parte in zone svantaggiate, è opportuno rafforzare le vigenti procedure amministrative e di controllo per l'aiuto specifico, nel quadro della presentazione di una domanda «superficie», conformemente al sistema integrato di gestione e controllo applicabile a taluni regimi di aiuti comunitari («sistema integrato»), previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio [11], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 [12]; che è opportuno fare obbligo ai produttori che non sono tenuti, nel quadro del succitato regolamento, a presentare una domanda di aiuto «superficie», di presentare ogni anno la prova documentale da cui risulti che almeno il 50/ % della superficie da essi utilizzata per la produzione ovocaprina è situata in zone svantaggiate;

considerando che è quindi opportuno modificare in questo senso il regolamento (CEE) n. 2700/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2700/93 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Domanda di aiuto specifico in alcune zone svantaggiate [regolamento (CEE) n. 1323/90]

1. Per beneficiare dell'aiuto specifico istituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90, il produttore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3493/90,

a) che sia tenuto a presentare ogni anno, avvalendosi di un modulo di domanda di aiuto "superficie", come previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo

[1] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
[2] GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.
[4] GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.
[5] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.
[6] GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.
[7] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[8] GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.
[9] GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 99.
[10] GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 26.
[11] GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.
[12] GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16.

a taluni regimi d'aiuto comunitari, una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda, deve indicare in questa dichiarazione le particelle situate in zone svantaggiate che siano utilizzate per la produzione ovina e/o caprina;

b) che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui alla lettera a), deve presentare ogni anno una dichiarazione specifica con riferimento, eventualmente, al sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato. Nella dichiarazione occorre indicare l'ubicazione di tutti i terreni che il produttore possieda, affitti o di cui abbia l'uso con qualsiasi mezzo, con l'indicazione della loro superficie, specificando i terreni situati in zone svantaggiate e utilizzati per la produzione ovina e/o caprina. Gli Stati membri possono disporre che tale dichiarazione specifica sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra.

2. La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, un contratto di locazione o un accordo scritto tra produttori ed eventualmente di un attestato rilasciato dalle autorità locali o regionali che abbiano messo a disposizione del produttore i terreni destinati alla produzione ovina e/o caprina. L'attestato dovrà riferire la superficie data in concessione al produttore e indicare le particelle situate in zone svantaggiate.

3. Gli Stati membri possono decidere che, anche nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la dichiarazione specifica sia presentata avvalendosi del modulo di domanda di aiuto "superficie".

4. Entro il 30 giugno di ogni campagna, gli Stati membri informano la Commissione del numero e dell'ubicazione regionale dei produttori che corredano la propria domanda di premio dell'attestato di cui al paragrafo 1, lettera b).

5. La dichiarazione "superficie" del produttore e la dichiarazione specifica sono sottoposti ad un controllo a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3887/92. Per il calcolo della percentuale della superficie agricola utile dell'azienda situata in zone svantaggiate e utilizzata per la produzione ovina e/o cparina, si tiene conto delle superfici effettive accertate nel quadro della succitata procedura di controllo.

6. Qualora i documenti di cui sopra indichino che almeno il 50 % della superficie agricola utile è situato in zone svantaggiate ed è utilizzato per la produzione ovina e/o caprina, ma la percentuale accertata è inferiore al 50 %, l'aiuto specifico non viene versato e il premio per pecora è ridotto di una percentuale equivalente a tre volte la differenza tra la percentuale accertata e il 50 %.

Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione effettuata intenzionalmente o per negligenza grave:

— il produttore è escluso dal beneficio del premio per pecora/capra per la campagna di commercializzazione in corso, e

— in caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente, il produttore è escluso dal beneficio del premio per la campagna successiva.

La riduzione di cui sopra non si applica qualora il produttore sia in grado di comprovare che per la determinazione della superficie si è basato su informazioni riconocciute dall'autorità competente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alle domande di premio presentate a partire dalla campagna di commercializzazione 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione